

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 354)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERMARIELLO, DI PRISCO, ALBANI, SEGRETO, BRAMBILLA, BONATTI, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, MAGNO, SAMARITANI e VIGNOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1968

Disposizioni in materia di previdenza
per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge contiene proposte in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e, sostanzialmente, deve considerarsi nel quadro di quella riforma previdenziale che, auspicata dalle organizzazioni sindacali, è divenuta ormai matura nella coscienza sociale e dovrà essere al più presto realizzata.

Il principio informatore della riforma è quello del collegamento tra retribuzione corrisposta al lavoratore e pensione, principio che viene anche applicato all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai sensi della recente legge 18 marzo 1968, numero 238. La relazione preliminare sulla riforma della previdenza sociale del CNEL, nel riconoscere l'opportunità di stabilire la misura delle pensioni in relazione alle retribuzioni, ha esaminato anche il problema dell'adeguamento dei trattamenti secondo le vicende monetarie, osservando che nei Paesi della Comunità economica europea l'agganciamento al costo della vita e alle retribuzioni è automatico. L'istituzione quindi di una relazione stabile fra trattamento

di pensione e retribuzione sta divenendo principio integrante e fondamentale dei sistemi di previdenza sociale, nella stessa legislazione positiva.

L'articolo 1 di questo disegno di legge prevede la riliquidazione di tutte le pensioni del fondo di previdenza e del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto sulla base della retribuzione corrisposta ai lavoratori in servizio presso la stessa azienda da cui dipendeva il pensionato, attribuendo cioè a tutti indistintamente i pensionati interessati un trattamento non più commisurato alle loro retribuzioni all'atto del collocamento a riposo, ma a stipendi e salari in atto corrisposti ai pari grado in servizio. Tale attribuzione deve necessariamente basarsi sul principio dell'assimiliazione delle qualifiche nei casi in cui nelle aziende gli organici siano mutati, come è avvenuto in questo settore con l'applicazione della legge 6 agosto 1954, n. 858, che appunto ha proceduto all'unificazione delle qualifiche per tutte le aziende.

La proposta trae anche motivo dall'esperienza della precedente legge 28 luglio 1961,

n. 830, che, attuando la rivalutazione delle pensioni mediante percentuali medie secondo l'anno di liquidazione, ha determinato notevoli sperequazioni. D'altra parte già la legge 28 dicembre 1952, n. 4435, aveva attuato lo stesso principio ora proposto per la riliquidazione delle pensioni del fondo, stabilendo che si assumesse come nuova base di computo dei trattamenti la retribuzione dell'anno 1950, sia per le pensioni liquidate o da riliquidare con decorrenza 1° gennaio 1961 (articolo 2) sia per quelle liquidate in precedenza (articolo 3), facendo riferimento per queste ultime alle retribuzioni del personale della stessa azienda aventi pari qualifica ed anzianità di grado. Le esigenze che allora consigliavano questa perequazione riferita all'anno 1950 sono più pressanti e convincenti attualmente in relazione alle nuove modifiche dei trattamenti economici di questi ultimi quattordici anni, per le sperequazioni determinatesi fra pensionati e pensionati solo in relazione alla diversa data di collocamento a riposo.

L'articolo 2 modifica i criteri già in vigore per la scala mobile delle pensioni, determinando appunto anche i futuri aumenti in rapporto agli indici di incremento salariale della categoria piuttosto che al costo generale della vita (articolo 24 della legge numero 830 del 1961), in ossequio proprio al rapporto pensioni-retribuzioni, che viene più puntualmente garantito nei casi di variazioni che ammontino almeno al quattro per cento.

Gli articoli da 3 a 6 dettano una nuova disciplina del trattamento indiretto e di reversibilità.

Con la legge 28 marzo 1968, n. 376, si è provveduto a ridisciplinare le condizioni per il godimento del suddetto trattamento, in analogia con le precedenti norme emanate per i dipendenti statali, degli enti locali e per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

Le norme integrative che si propongono tendono a completare la riforma di questo settore del fondo di previdenza per gli adetti ai pubblici servizi di trasporto, introducendo una ulteriore normativa che già fi-

gura a favore delle altre categorie sopra indicate.

Infatti con l'articolo 3 si prevede un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta a favore della vedova separata per sua esclusiva colpa (articolo 11, comma quarto, legge 15 febbraio 1958, n. 46, e articolo 7, comma secondo, legge 22 novembre 1962, n. 1646); e si propone inoltre che si prescindano dalle condizioni relative all'età massima del pensionato, alla differenza d'età dei coniugi e alla durata del matrimonio, secondo i principi già affermati con la legge 28 aprile 1967, n. 264, per i dipendenti statali in caso di matrimonio già contratto prima della pubblicazione della legge innovatrice che ha appunto stabilito le condizioni medesime.

Con l'articolo 4 si disciplina il diritto degli orfani introducendo le ipotesi escluse dalla normativa in atto e sempre in analogia colle disposizioni vigenti sia per gli statali (articolo 12 legge 15 febbraio 1958, n. 46) sia per gli enti locali (articolo 7 legge 22 novembre 1962, n. 1646) sia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia (articolo 13 regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39).

L'articolo 5 introduce, analogamente con quanto sempre previsto per tutti i fondi di previdenza citati, il diritto ai nuovi benefici previsti nel disegno di legge anche a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni prescritte prima dell'entrata in vigore della nuova legge, attribuendo effetto retro attivo alle disposizioni al fine di equiparare i vecchi ed i nuovi pensionati, sia pure attribuendo una decorrenza successiva.

Infine con l'articolo 6 si propone la modifica della misura della pensione di reversibilità da determinarsi con una maggiore aliquota del trattamento che sarebbe spettato al dante causa deceduto. Tale aumento dell'aliquota si basa sull'attribuzione del 60 per cento nel caso di un solo familiare superstite e, in conseguenza, di maggiori aliquote per più familiari superstiti aventi

diritto. Anche tale disposizione trova analogia con le norme che già sono in vigore, come quella di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, a favore degli iscritti all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'articolo 7 ripristina in buona parte i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile vigenti prima della legge 28 luglio 1961, n. 830, la quale ha creato una ingiusta differenziazione tra essa e la retribuzione soggetta a contributo, escludendo dalla prima alcuni elementi accessori, come quanto corrisposto per lavoro straordinario anche se fisso e continuativo o corrisposto a *forfait*, e altre parti della retribuzione erogata per compenso dell'opera prestata. Tali esclusioni in realtà non hanno ragione di essere, nel senso che deve ritenersi parte integrante della retribuzione e quindi deve ritenersi computabile ai fini della pensione qualsiasi parte di retribuzione corrisposta con continuità. La giurisprudenza, anche in applicazione all'articolo 2120 del codice civile, ha più volte chiarito il principio che va computata nel trattamento di quiescenza, sia come indennità che come pensione, qualsiasi somma corrisposta con carattere di stabilità e di continuità, tanto da divenire parte integrante dell'ultima retribuzione; e la stessa Corte costituzionale ha per implicito valorizzato tale principio riconoscendo alla pensione il carattere di retribuzione differita.

L'articolo 8 prevede, in certi particolari casi, la diminuzione del limite di età pensionabile per i lavori pesanti e nocivi e per quelli che richiedono un'attività fisica intensa e logorante. È noto infatti che i pubblici servizi di trasporto, specie in relazione alle attuali situazioni di traffico, provocano particolare usura delle energie, sicchè è giustificata, sia pure con le garanzie proposte, cioè mediante una specifica elencazione delle lavorazioni effettuata dal Ministero del lavoro, sentiti gli opportuni pareri tecnici, l'estensione al fondo dei principi eccezionali già ammessi per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, con legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modifiche.

È affermato poi il diritto del dipendente autoferrotranviere di essere collocato in quiescenza al raggiungimento del limite di età, quando abbia conseguito anche solo 15 anni di iscrizione al fondo, e sia stato esonerato dal servizio.

Viene attuata in tal modo una ulteriore riduzione del requisito contributivo per ottenere la pensione di vecchiaia che trova giustificazione in quanto il collocamento a riposo, con la cessazione di un rapporto di lavoro nel quale è garantita la stabilità dell'impiego, impedisce nei casi considerati il conseguimento del diritto a pensione. D'altronde una disposizione analoga è già prevista nelle norme che disciplinano il trattamento degli statali (articolo 1, quinto comma, legge 15 febbraio 1958, n. 46).

Con l'articolo 9 si sopprimono le disposizioni attualmente vigenti con le quali viene ridotto il trattamento di previdenza spettante ai pensionati durante il periodo dell'occupazione. Tale proposta prende le mosse dal riconosciuto carattere di retribuzione differita, e dall'opportunità di garantire l'integrale trattamento previdenziale. La soppressione di questo infatti viene a tradursi in una violazione dell'articolo 36 della Costituzione in quanto priva gli interessati, appunto, di una parte della retribuzione e si traduce in un ostacolo obiettivo al diritto al lavoro anch'esso costituzionalmente sancito (articolo 4).

Tra le altre disposizioni che infine vengono proposte merita attenzione quella relativa all'attribuzione ai pensionati di una vera e propria tredicesima analogamente a quanto avviene per le altre categorie. L'attuale normativa prevede la corresponsione di tale tredicesima solo formalmente e non in aggiunta all'effettiva pensione; prevede, appunto, un accantonamento di una parte della pensione annua medesima che viene corrisposta in occasione delle festività natalizie.

Viene poi dettata una nuova disciplina della maggiorazione spettante per i familiari a carico, ricavata da quella dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS (articolo 21 della legge 21 luglio 1965, numero 903).

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Una particolare importanza ha infine l'articolo 14, il quale, in relazione alle esperienze di questi ultimi anni, consente, sia pure senza effetto retroattivo, la correzione da parte del pensionato degli errori compiuti dal fondo nella liquidazione della pensione. L'esperienza infatti ha posto in evidenza che, avendo l'Istituto escluso dal computo della retribuzione pensionabile alcune competenze accessorie, ed avendo successivamente la stessa Corte di cassazione a più riprese dichiarato l'illegittimità di tale esclusione, sono rimasti privi dalla giusta applicazione della legge migliaia di pensionati del fondo. L'Istituto infatti, obliterando le proprie specifiche funzioni e non applicando il potere-dovere della

pubblica Amministrazione di usare comunque criteri uguali per tutti nell'applicazione delle leggi, si è limitato a riconoscere la pensionabilità di dette competenze accessorie solo a favore di coloro che avevano proposto tempestivo ricorso amministrativo e avevano altresì tempestivamente dato inizio ad una azione giudiziaria. Tale atteggiamento dell'Istituto, che, oltre tutto, si traduce in un incoraggiamento alla litigiosità, non può che indurre il legislatore, anche in ossequio al principio dell'imprescrittibilità del diritto alla pensione, a riconoscere il perdurante diritto degli interessati di modificare, sia pure senza effetto retroattivo, un trattamento pensionistico erroneo ed illegittimo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dal 1° gennaio 1967 le pensioni dirette, indirette e di reversibilità a carico del fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore a tale data, sono riliquidate.

La riliquidazione deve aver luogo assumendo come base di calcolo la retribuzione goduta nell'anno 1967 dal personale in servizio presso la stessa azienda dalla quale dipendeva il pensionato ed avente qualifica ed anzianità di grado pari a quest'ultima.

Per coloro che sono stati collocati a riposo prima dell'applicazione della legge 6 agosto 1954, n. 858, si considera la qualifica risultante dall'assimilazione attuata ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge stessa. Per le aziende che hanno cessato l'attività prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1954, n. 858, provvederà all'assimilazione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con apposito decreto.

Art. 2.

Tutte le pensioni del fondo di cui al precedente articolo sono adeguate in proporzione diretta alle variazioni dell'indice medio nazionale delle retribuzioni dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, quando tali variazioni ammontino ad almeno il 4 per cento.

Il primo adeguamento ai sensi del precedente comma sarà riferito all'indice delle retribuzioni relative all'anno 1967.

Art. 3.

Nel caso di separazione personale della vedova dell'iscritto o del pensionato, per di lei colpa esclusiva, spetta alla vedova stessa un assegno alimentare pari al 20

per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non può superare la differenza tra l'importo della pensione di reversibilità, che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione, e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Le norme di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 376, relativamente all'età massima del pensionato, alla differenza di età fra i coniugi e alla durata del matrimonio, non si applicano ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della stessa legge n. 376 del 1968.

Art. 4.

L'articolo 16 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« La pensione spetta altresì agli orfani legittimi, legittimati, naturali, agli esposti regolarmente affidati, in età inferiore ai 21 anni e 26 se studenti, o comunque invalidi ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

La pensione spetta anche alle figlie maggiorenni nubili e ai figli maggiorenni alle condizioni di inabilità, convivenza e nullatenenza di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e successive modificazioni.

In mancanza del coniuge e dei figli la pensione spetta ai genitori e, in mancanza di questi, ai fratelli e sorelle quando si trovino nelle condizioni stabilite dalle vigenti leggi per la corresponsione degli assegni familiari. Le predette condizioni devono sussistere alla data della morte del pensionato e dell'assicurato ».

Art. 5.

Coloro che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli 3 e 4 hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici previsti dai precedenti articoli. Tali benefici decorrono

dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda è presentata entro un anno a partire dalla stessa data, e negli altri casi dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 6.

L'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« La pensione indiretta e di reversibilità è corrisposta nelle seguenti aliquote della pensione che sarebbe spettata all'iscritto o già liquidata:

- a) il 60 per cento nel caso di un solo familiare superstite;
- b) l'80 per cento nel caso di due familiari superstiti;
- c) il 100 per cento nel caso di tre o più familiari superstiti.

Il trattamento di pensione di cui alle lettere *b)* e *c)* spetta ai superstiti in parti eguali, salvo il caso in cui tra essi vi sia il coniuge, al quale spetta una pensione pari ai 5 ottavi del trattamento complessivo di cui alla lettera *b)* o ai 4 decimi di quello di cui alla lettera *c)*.

Gli orfani di madre che abbiano contribuito al fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto hanno diritto alla pensione anche se hanno il padre vivente.

Gli orfani di padre e di madre che abbiano ambedue contribuito al fondo hanno diritto al migliore trattamento indiretto o di reversibilità ».

Art. 7.

A tutti gli effetti la retribuzione, sulla quale si determina il contributo dovuto al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e la misura delle pensioni corrisposte dal fondo stesso, è costituita dai seguenti elementi:

- a) retribuzione di tabella comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e delle

indennità di contingenza, della tredicesima e della quattordicesima;

b) ogni altro elemento accessorio della retribuzione corrisposto con continuità, anche una sola volta l'anno, in qualsiasi forma, anche in natura. Per gli elementi accessori corrisposti in natura sarà provveduto con decreto ministeriale a stabilirne il controvalore in denaro ove già non sia previsto dalle vigenti disposizioni;

c) gli assegni *ad personam*, corrisposti con continuità, che non abbiano il carattere di compensi speciali ed eccezionali corrisposti solo nell'ultimo anno di servizio o rimborso di spese.

Restano escluse dal computo ai fini della determinazione della pensione le variazioni dovute a promozione o declassamenti disposti o deliberati dalle aziende negli ultimi due anni di servizio. Tale esclusione tuttavia non si applica per la determinazione delle pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività di servizio e delle pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio.

Le competenze accessorie percepite negli ultimi 12 mesi di servizio sono computate nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelle complessivamente percepite nei tre anni antecedenti la cessazione del servizio.

Art. 8.

L'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti che abbiano compiuto il 60° anno di età, se uomini, ed il 55°, se donne, hanno diritto alla pensione di anzianità qualora possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al fondo e siano stati esonerati dal servizio anche se su loro domanda.

Hanno diritto alla pensione di anzianità, al raggiungimento del 57° anno di età, con almeno 15 anni di contribuzione, gli agenti addetti per almeno 10 anni ai lavori pesanti o nocivi o ai servizi di trasporto del pubblico e delle merci, per i quali è richiesta un'attività fisica intensa e logorante. Con

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto ministeriale, da approvare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sarà stabilito l'elenco delle lavorazioni che comportano il diritto alla pensione anticipata di anzianità.

Il requisito di 15 anni di contribuzione al fondo, per la pensione di anzianità, è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Sono abrogati gli articoli 10 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 ».

Art. 9.

I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 19 della legge 28 luglio 1961, n. 830, sono soppressi.

Art. 10.

Il terzo comma dell'articolo 29 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è sostituito dal seguente:

« Tuttavia la pensione spetta anche in caso di invalidità agli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo 15 anni di contribuzione ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è sostituito dal seguente:

« Si considera dovuta a causa di servizio l'invalidità che sia conseguenza di traumi subiti o di infermità contratte per cause di servizio ».

Art. 12.

L'articolo 9 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è sostituito dal seguente:

« Ai trattamenti minimi e alle pensioni di importo superiore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, si aggiunge quale tredicesima mensilità di pensione una quota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi entro il 15 dicembre di ogni anno ».

Art. 13.

La maggiorazione della pensione, nella misura di un decimo del suo ammontare, spetta:

a) per ogni figlio a carico del pensionato di età non superiore ai 18 anni, o anche di età superiore se inabile a lavoro;

b) per ogni figlio di età superiore ai 18 anni, anche non inabile, che non presti lavoro retribuito, fino a 21 anni, se frequenta la scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno, se frequenta l'Università;

c) per la moglie a carico del pensionato o per il marito a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, purchè essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 18.700 mensili o a lire 26.950 ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da pensione.

Art. 14.

In relazione all'articolo 37 della legge 28 luglio 1961, n. 830, le domande di riliquidazione della pensione presentate al fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in epoca successiva al collocamento a riposo e al definitivo provvedimento di liquidazione della pensione hanno efficacia a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione.

Art. 15.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.